



Città di Nichelino

CAPITOLATO SPECIALE

**CO-PROGETTAZIONE E GESTIONE FESTEGGIAMENTI PATRONALI DI SAN
MATTEO/SAGRA IN PIAZZA POLESANI NEL MONDO - EDIZIONE STRAORDINARIA
2020**

Indice

PARTE I – DESCRIZIONE GENERALE

- Art. 1 – OGGETTO E FINALITA'
- Art. 2 – AREA DI SVOLGIMENTO DEI FESTEGGIAMENTI PATRONALI E SERVIZI
- Art. 3 – BENEFICIARI DEL PROGETTO E DEI SERVIZI

PARTE II – ELABORAZIONE DEL PROGETTO

- Art. 4 – SCHEMA PROGETTO
- Art. 5 – VALORE DEL PROGETTO E RENDICONTAZIONE
- Art. 6 – ULTERIORI DISPOSIZIONI

PARTE III – ATTUAZIONE DEL PROGETTO

- Art. 7 – REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI
- Art. 8 – DURATA DEL PROGETTO
- Art. 9 - PERSONALE PREPOSTO
- Art. 10 – OBBLIGHI DEL SOGGETTO PARTNER NEI CONFRONTI DEL PERSONALE PREPOSTO
- Art. 11 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI DI CUI ALLA L. 136/2010
- Art. 12 – POLIZZE ASSICURATIVE E RESPONSABILITA'
- Art. 13 – RESPONSABILE DEL PROGETTO PER CONTO DEL SOGGETTO PARTNER
- Art. 14 – SUPERVISIONE, CONTROLLO E VERIFICHE
- Art. 15 – GRUPPO DI LAVORO E MONITORAGGIO
- Art. 16 – STIPULA DELLA CONVENZIONE
- Art. 17 – CONTESTAZIONI
- Art. 18 – PENALITA'
- Art. 19 – SOSPENSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
- Art. 20 – CESSIONE DEL CONTRATTO
- Art. 21 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- Art. 22 – FORO COMPETENTE

PARTE I

DESCRIZIONE GENERALE

Art. 1 – OGGETTO E FINALITA'

L'Amministrazione Comunale - in considerazione del lungo periodo di lock down e delle forti ripercussioni sul territorio cittadino - in questo periodo di gestione dell'emergenza sanitaria da covid-19 e nel rispetto delle vigenti normative anti-covid intende realizzare i festeggiamenti patronali di San Matteo/Sagra in Piazza Polesani nel Mondo - Edizione Straordinaria 2020 nel periodo indicativo dal 17 al 27 settembre 2020, al fine di favorire l'aggregazione, l'animazione e la partecipazione cittadina, promuovere e valorizzare il territorio, lo sviluppo economico, sostenere e favorire il ruolo propositivo di Associazioni di Categoria e di Associazioni dei diversi settori della vita sociale che operano sul territorio in una logica di partecipazione attiva.

Costituiscono oggetto del presente Capitolato le modalità di co-progettazione e gestione dei festeggiamenti patronali di San Matteo/Sagra in Piazza Polesani nel Mondo - Edizione Straordinaria 2020.

I festeggiamenti patronali/Sagra di San Matteo per questa "Edizione straordinaria 2020" dovranno svolgersi nella consueta location di Piazza Polesani nel mondo, prevedendo l'allestimento di tensostrutture, con percorsi atti a consentire l'accesso gratuito del pubblico in modo ordinato e contingentato, al fine di evitare assembramenti e con l'adozione delle necessarie misure anti-covid per lo svolgimento in sicurezza del programma.

Si richiamano in merito le vigenti normative di contrasto all'emergenza sanitaria covid-19 ed in particolare il D.P.C.M. 11 giugno 2020, il D.P.C.M. 14 luglio ed Allegato 1, il Decreto-Legge 30 luglio 2020, n. 83 "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020" con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato sino al 15 ottobre 2020.

Il progetto deve prevedere un'ampia area food con prodotti tipici locali e regionali, una eventuale area espositiva e un'area spettacolo con palco comunale di dimensioni m. 8x10 con passerella di m. 2x2 e n. max 800 sedie per spettatori (allestimento area spettacolo e gestione eventi su palco a cura del "Sistema Cultura" della Città di Nichelino). Il progetto dovrà inoltre contemplare l'allestimento di:

- n. 4 tensostrutture adiacenti al palco da adibire a spogliatoi degli artisti per l'intera durata dei festeggiamenti,
- spazio espositivo di almeno m.6 x 3 per tutta la durata dei festeggiamenti da destinarsi alla Città di Nichelino e alle iniziative di promozione del territorio.

Il programma dei festeggiamenti dovrà prevedere e incentivare il coinvolgimento di associazioni di promozione del territorio, la promozione e vendita di prodotti tipici locali, il coinvolgimento di associazioni culturali e di volontariato operanti sul territorio.

Anche in riferimento alla Deliberazione della Giunta Regionale 5 giugno 2017, n. 11-5130 di approvazione di uno schema di accordo di "Buone pratiche nella cucina collettiva delle sagre e delle feste paesane" fra la Regione Piemonte e le associazioni "no profit" piemontesi del settore, attraverso la proposta progettuale si intendono perseguire e raggiungere i seguenti obiettivi:

- qualificare il sistema dei servizi ed offrire mantenere vive le tradizioni locali,
- promuovere prodotti, preparazioni e bevande del territorio, con particolare riferimento al territorio e alla frazione di Stupinigi e dell'Area del Protocollo d'Intesa per la valorizzazione di Stupinigi e ai prodotti regionali,
- promuovere laddove possibile l'utilizzo di prodotti derivanti da progetti o esperienze provenienti dall'agricoltura sociale piemontese,
- somministrare pasti di buona qualità a un prezzo accessibile al grande pubblico, in conformità alle norme sulla sicurezza alimentare,

- realizzare sinergie con i produttori agricoli e agroalimentari locali,
- impostare i menù e le modalità di somministrazione dei pasti su principi di sostenibilità ambientale ed eticità.

Saranno a carico del soggetto collaboratore la relazione tecnica illustrativa del progetto da parte di professionista abilitato, certificazioni tecniche e di impatto acustico, corretto montaggio e dichiarazioni di conformità, espletamento delle relative pratiche per il rilascio della licenza da parte della Commissione Comunale di Vigilanza e dei permessi necessari previsti per legge, nel rispetto delle vigenti normative di safety e security e di contrasto al covid-19.

La promozione e comunicazione del programma dei festeggiamenti patronali sarà a carico comunale, con predisposizione e stampa del materiale promozionale (locandine, manifesti, flyer, striscioni) nei quantitativi adeguati a cura del Centro Stampa comunale, affissione manifesti sul territorio cittadino, pubblicazione sul sito Comunale, sui social, sui giornali locali, sulla testata online *TorinOggi*. Tale comunicazione dovrà essere implementata ed integrata dal soggetto partner, con utilizzo di una grafica coordinata.

La procedura di selezione verrà perfezionata attraverso la stipula di apposita convenzione, esclusivamente a seguito di formale ammissione del progetto.

Art. 2. – AREA DI SVOLGIMENTO DEI FESTEGGIAMENTI PATRONALI E SERVIZI

Per l'allestimento dei festeggiamenti patronali/Sagra di San Matteo e dell'annessa area spettacolo indicata all'art. 1, viene confermata la location di Piazza Polesani nel mondo a Nichelino, individuata in quanto area di adeguate dimensioni, adiacente all'area di svolgimento in contemporanea il luna park, in via I Maggio.

L'area presenta le seguenti caratteristiche, **come da planimetrie allegate:**

- piazzale con superficie netta priva di ostacoli (ad eccezione dei pali d'illuminazione e delle colonnine forza motrice) pari a 5096 mq. con pavimentazione in asfalto;
- impianto distribuzione forza motrice: n° 10 colonnine (di cui n° 2 all'interno del piazzale e n° 8 distribuite lungo il perimetro), con un massimo prelievo contemporaneo pari a 15kW trifase, con struttura in acciaio inox AISI304 e portella per un totale di kw. 120;
- n. 2 manufatti prefabbricati in calcestruzzo cm. 180x170 completi di due porte in vetroresina del tipo omologato ENEL con all'interno un trasformatore di potenza, quadri elettrici e contatori (secondo quanto indicato nei progetti depositati presso i competenti uffici comunali) per fornitura supplementare max. di kw. 200;
- impianto acqua: n° 21 pozzetti d'ispezione distribuiti nel piazzale di dimensioni 80x80cm con chiusino in ghisa sferoidale e dotati ognuno di n° 4 attacchi portagomma a "clip-clap" o similare;
- illuminazione: oltre i pali esistenti su via S. Matteo, tutto il piazzale è illuminato da 16 corpi illuminanti così distribuiti: n° 6 pali I.P. distribuiti internamente al piazzale e n° 10 pali I.P. lungo il perimetro;
- servizi igienici: ubicati nello spigolo verso il condominio e occupano un'area esterna di 4x2,4 m, (in totale n. 3: uomini, donne, diversamente abili).

All'interno della location dei festeggiamenti, in apposito spazio delimitato verrà allestita l'area spettacolo comunale con palco coperto di m. 8x10 e passerella m. 2x2, con max 800 sedie per il pubblico garantendo il distanziamento sociale, service audio-luci, fondale, a cura del "Sistema Cultura" della Città di Nichelino. L'area spettacolo sarà altresì dotata di impianto luci di sicurezza e impianto di evacuazione (EVAC) di proprietà comunale.

E' previsto un servizio di spazzamento giornaliero dell'area interna ed esterna ai festeggiamenti (Via San Matteo – Via 1° Maggio), con posizionamento di contenitori per la raccolta differenziata (per la durata dei festeggiamenti) e vuotatura periodica, un servizio di pulizia e igienizzazione giornaliero dell'area spettacolo comunale e degli spogliatoi.

Art. 3 – BENEFICIARI DEL PROGETTO E DEI SERVIZI

I destinatari finali e beneficiari della proposta progettuale sono i cittadini nichelinesi, cui è rivolto il programma gratuito dei festeggiamenti patronali di San Matteo – Edizione straordinaria 2020, fruitori delle iniziative.

PARTE II ELABORAZIONE DEL PROGETTO

Art. 4 – SCHEMA PROGETTO

Per la presentazione della proposta progettuale il soggetto proponente/partecipante alla procedura di selezione, dovrà seguire il seguente schema:

- Obiettivo generale della proposta progettuale: descrivere gli obiettivi generali che si intendono conseguire e i benefici che il progetto contribuisce a raggiungere, anche successivamente alla conclusione dell'intervento.
- Obiettivi specifici della proposta progettuale: descrivere gli obiettivi specifici determinati sulla base anche dell'analisi dei fabbisogni territoriali. Gli obiettivi, espressi in modo chiaro e concreto, devono essere misurabili e attendibili.

La proposta progettuale deve comprendere:

- a) *progetto tecnico e organizzativo*
- b) *descrizione delle attività/programma della Sagra/festeggiamenti*
- c) *Bilancio di previsione* (entrate e uscite, analiticamente suddivise per tipologia).

Art. 5 – VALORE DEL PROGETTO E RENDICONTAZIONE

L'Amministrazione Comunale riconosce per la realizzazione del progetto un contributo complessivo nella misura massima di € 17.000,00 a favore del soggetto Partner con particolare riferimento agli oneri di messa in sicurezza del programma dei festeggiamenti e di contrasto al covid-19. E' prevista l'erogazione di un acconto del 50% prima dell'avvio del progetto per consentirne la realizzazione, ai sensi del vigente Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 43 del 30.06.2006, in particolare agli artt. 7 punto 1 b), 14 p. 1 c) e art. 17.

L'importo previsto potrà subire variazioni in fase di co-progettazione.

Altresì nella fase di co-progettazione le idee progettuali presentate potranno subire tutte le modifiche necessarie al fine di costruire un progetto unitario rispondente agli obiettivi previsti.

Ai fini della corresponsione del saldo del contributo concesso, entro 45 giorni dallo svolgimento della Fiera e delle iniziative collaterali, l'Organizzatore dovrà presentare all'Ufficio competente apposita rendicontazione, costituita da:

- rendiconto per categoria di spesa, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, comprensivo di tutte le voci di entrata e di uscita relative all'attività svolta;
- elenco dettagliato dei giustificativi di spesa fino alla concorrenza dell'importo del contributo assegnato. Gli importi dichiarati nel rendiconto devono trovare riscontro nella documentazione contabile agli atti del soggetto beneficiario;
- copia della documentazione contabile, fiscalmente valida. La documentazione deve appartenere a una delle seguenti tipologie: fattura, ricevuta fiscale, parcella, premio/ricevuta/quietanza riferiti a un contratto assicurativo, nota di prestazione occasionale, busta paga, modello F24, documentazione relativa a rimborsi di spesa a piè di lista (vale dire: dichiarazione del percipiente, copia dei giustificativi di spesa, dichiarazione del soggetto beneficiario sull'attinenza del progetto);
- dettagliata relazione illustrativa sull'attività svolta.

L'ufficio competente può chiedere delucidazioni all'Organizzatore, assegnando un termine di giorni 20 per rispondere e concluderà il procedimento di verifica entro 30 giorni dalla consegna della documentazione.

Il saldo spettante verrà liquidato nel rispetto di quanto previsto all'art. 10 del vigente Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici che stabilisce che il contributo comunale non può superare il 90% della spesa effettivamente sostenuta.

Art. 6 – ULTERIORI DISPOSIZIONI

Nella fase di co-progettazione le idee progettuali presentate potranno subire tutte le modifiche necessarie al fine di costruire un progetto unitario rispondente agli obiettivi previsti.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato Speciale e dagli atti e documenti da esso richiamati, si farà riferimento alle norme del Codice Civile, alla legislazione in materia e al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Il soggetto Partner è tenuto al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale, in particolare nuove disposizioni legate all'evoluzione del quadro epidemiologico regionale ed in tal caso sarà tenuto ad adeguare/modificare il progetto, concordemente con il Comune, ai fini di garantirne la realizzazione e la sostenibilità.

Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.

Per tutto quanto non espressamente citato nel presente capitolato si fa riferimento alle leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

PARTE III ATTUAZIONE DEL PROGETTO

Art. 7 – REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI

Il progetto dovrà essere realizzato nel mese di settembre 2020, in stretta osservanza del suo cronoprogramma, anche in riferimento agli interventi di allestimento e disallestimento della location di Piazza Polesani nel mondo.

Art. 8 – DURATA DEL PROGETTO

Il progetto avrà durata relativamente all'Edizione 2020 dei festeggiamenti patronali di San Matteo. Il Progetto potrà essere rinnovato, verificato l'esito positivo dell'Edizione 2020, per la sola edizione dei festeggiamenti patronali 2021, in considerazione anche dell'evoluzione del quadro epidemiologico del covid-19 su territorio nazionale e regionale.

Art. 9 – PERSONALE PREPOSTO

Il personale preposto alla realizzazione del progetto per conto del soggetto Partner è tenuto ad osservare il codice di comportamento dei dipendenti della Città di Nichelino adottato con Deliberazione della G.C. n. 117 del 19.09.2017 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nell'area "Amministrazione Trasparente".

Il soggetto Partner si impegna ad eseguire le attività ed i servizi previsti nell'ambito della convenzione e comunque riconducibili al presente capitolato. Si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato e si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni degli operatori.

Art. 10 – OBBLIGHI DEL SOGGETTO PARTNER NEI CONFRONTI DEL PERSONALE PREPOSTO

Il soggetto Partner si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, soci lavoratori e volontari derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. Dovrà inoltre rispettare tutti gli adempimenti previsti dall'art. 17 della L. 68/1999.

Si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipulazione del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il soggetto Partner si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Ai fini di cui sopra questa l'Amministrazione acquisirà, ex art. 16bis della L. 2/2009, il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale del datore di lavoro, gestore del servizio, nei confronti dei propri dipendenti.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione trattiene dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo dell'ente attuatore nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione potrà intervenire con la procedura individuata dall'art. 30, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Il soggetto Partner può anche utilizzare personale con un rapporto di lavoro autonomo. In tal caso, comunica preventivamente l'utilizzo di tale personale e, in ogni caso, l'utilizzo di lavoro autonomo può avvenire solo nel pieno rispetto della normativa vigente.

In generale, il gestore deve assicurare la tutela indicata dalle norme relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui al D.Lgs. 81/08 e successive integrazioni, oltre che dalle vigenti normative di sicurezza sanitaria del lavoro derivanti dall'emergenza covid-19.

Art. 11 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI DI CUI ALLA L. 136/2010

Il soggetto Partner assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 Agosto 2010 n. 136 e s.m.i., nei rapporti verso l'Amministrazione.

Il soggetto Partner si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. Il gestore è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sarà rilasciata dal rappresentante legale del gestore entro 7 (sette) giorni dall'accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso.

Art. 12 – POLIZZE ASSICURATIVE E RESPONSABILITA'

E' a carico del soggetto Partner ogni responsabilità, sia civile che penale, derivante allo stesso nell'espletamento delle attività richieste dal presente capitolato. Il Comune resta estraneo ai rapporti giuridici verso terzi, posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dal gestore, il quale lo manleva da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose anche di terzi, nonché da ogni pretesa di azione al riguardo, che derivi, in qualsiasi momento e modo da quanto forma oggetto del vigente rapporto contrattuale, obbligandosi ad intervenire direttamente nei relativi giudizi estromettendone, di conseguenza, il Comune di Nichelino.

Il soggetto Partner risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvo l'intervento in favore del gestore da parte della Società Assicuratrice. Il soggetto Partner provvede ad idonea copertura assicurativa dei propri operatori. Tale copertura dovrà prevedere in particolare la rifusione anche dei danni che possano derivare a terzi per negligenze o responsabilità del personale che presti servizio a qualsiasi titolo nell'ambito del progetto.

La polizza assicurativa RCT-RCO obbligatoriamente stipulata con una primaria compagnia di assicurazione, dovrà indicare che il Comune è considerato "terzo" a tutti gli effetti.

Il predetto contratto assicurativo dovrà prevedere la copertura dei danni alle cose di terzi in consegna e custodia all'assicurato a qualsiasi titolo o destinazione.

Dovranno essere, altresì, compresi in garanzia tutti i danni riconducibili a quanto richiesto dal presente Capitolato.

Dovranno essere pure inseriti in garanzia tutti i danni derivanti da comportamenti anche omissivi del proprio personale, per tutte le attività ed i servizi in gestione.

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale del soggetto Partner durante l'esecuzione del progetto.

Detta polizza sarà inviata all'Amministrazione prima della fase di realizzazione del progetto. Il soggetto Partner, nell'ambito del principio generale di cooperazione, ha la responsabilità di provvedere a segnalare all'Amministrazione ogni problema sorto nell'espletamento del progetto, con particolare riferimento a quanto possa riuscire di ostacolo al conseguimento delle finalità e degli obiettivi generali e specifici dello stesso; in tale quadro il soggetto Partner è tenuto a prestare la propria fattiva collaborazione per la rapida soluzione dei problemi segnalati.

Art. 13 – RESPONSABILE DEL PROGETTO PER CONTO DEL SOGGETTO PARTNER

Il soggetto Partner dovrà individuare, all'interno della propria organizzazione, un Responsabile del progetto al quale l'Amministrazione possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale. In tal senso, il soggetto Partner si impegna a designare una persona responsabile della esecuzione del contratto, costantemente reperibile nel periodo di gestione del progetto, il cui nominativo sarà indicato per iscritto all'atto della sottoscrizione della Convenzione o al momento dell'avvio dell'esecuzione del servizio e quindi inserito nell'apposito verbale di cui all'articolo successivo.

Il Responsabile del progetto provvederà, per conto del soggetto Partner, a vigilare affinché ogni fase della gestione risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Responsabile del progetto nei confronti del Comune.

Art. 14 – SUPERVISIONE, CONTROLLO E VERIFICHE

L'Amministrazione eserciterà funzioni di controllo e verifica circa il regolare svolgimento delle attività da parte del soggetto Partner. L'Amministrazione ha il diritto, in qualsiasi momento e senza preventiva informazione, di effettuare controlli e sopralluoghi al fine di operare le opportune verifiche sul rispetto dei punti concordati.

Tali controlli saranno effettuati dal RUP che procede alla verifica di conformità nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., al fine di garantire:

- il controllo delle prestazioni effettuate e la rispondenza dell'operato del soggetto Partner alle prescrizioni del vigente capitolato nonché del progetto, parte integrante della convenzione sottoscritta;
- l'andamento della gestione, sia sul piano organizzativo sia sul piano delle attività svolte, mediante verifiche in itinere;
- l'idoneità del personale a perseguire le finalità del progetto;
- il rispetto dei Contratti Collettivi di Lavoro, della normativa antinfortunistica, di sicurezza del personale preposto al progetto e del pubblico (safety e security e sicurezza sanitaria);
- il regolare assolvimento degli obblighi contributivi;
- l'adempimento degli obblighi fiscali.

Art. 15 – GRUPPO DI LAVORO E MONITORAGGIO

Per il coordinamento del progetto complessivo, verrà attivato un Gruppo di lavoro a cui il soggetto Partner si impegna a partecipare. Si prevede almeno un incontro propedeutico all'avvio del progetto e, dopo l'avvio delle attività, una riunione a metà del programma dei festeggiamenti, con monitoraggio sullo stato di attuazione.

Di ogni incontro verrà redatto apposito verbale e il soggetto Partner provvederà ad inoltrare una relazione sullo stato di attuazione della convenzione.

Art. 16 - STIPULA DELLA CONVENZIONE

Il soggetto partner selezionato dovrà stipulare apposita Convenzione con la Città di Nichelino che disciplinerà l'attuazione del progetto e i rapporti di carattere organizzativo ed economico.

Art. 17 – CONTESTAZIONI

Ove l'Amministrazione riscontrasse inadempienze degli obblighi assunti ovvero violazioni delle disposizioni contenute nel presente capitolato, provvederà alla formale contestazione per iscritto (diffida) con descrizione analitica e motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate, mediante PEC indirizzata al legale rappresentante del soggetto Partner. In ogni caso, le comunicazioni e le eventuali contestazioni di inadempienza relative al servizio fatte dall'amministrazione al coordinatore referente del soggetto Partner si intendono come presentate direttamente allo stesso.

Questa potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre due giorni dalla data di ricevimento della contestazione o comunque entro il termine stabilito nella diffida.

Art. 18 – PENALITA'

Ove ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione le controdeduzioni di cui all'articolo precedente risultassero irrilevanti o non pervenissero entro due giorni lavorativi dalla data di ricevimento della contestazione o comunque entro l'eventuale termine stabilito nella diffida, nei confronti del gestore del progetto saranno applicate penalità da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 1.000,00 in ragione della gravità e della recidiva nell'infrazione.

Gli importi addebitati a titolo di penale o per il risarcimento di danni e spese saranno recuperati mediante trattenuta sul saldo del contributo spettante in fase di liquidazione.

Art. 19 – SOSPENSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Si applica in materia di sospensione del contratto l'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sono causa di risoluzione del contratto i motivi individuati ai commi 1 e 2 dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Art. 20 – CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata la cessione del contratto a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Art. 21 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Facendo riferimento all'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

a) titolare del trattamento è il Comune di Nichelino ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec *protocollo@cert.comune.nichelino.to.it* - tel. 011.68.19.1 fax 011.68.19.572;

b) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;

c) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;

d) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, comma 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;

e) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale del Comune di Nichelino, implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;

f) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;

g) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza di Monte Citorio n. 12, cap. 00186, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679.

Art. 22 – FORO COMPETENTE

Le eventuali controversie insorte tra il Comune di Nichelino e il soggetto Partner in ordine di interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto, di qualsiasi natura, tecnica, giuridica o amministrativa e non risolubili mediante transazione sono devolute in via esclusiva alla competenza del Foro di Torino.